



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Famiglia, solidarietà sociale e volontariato

Decreto direttore generale 23 ottobre 2014 - n. 9818

Voltura dell'accreditamento per la unità d'offerta socio sanitaria RSA Istituto Sorelle della Misericordia Casa Pace di Mantova, via Montanari 20 da Istituto Sorelle della Misericordia, con sede legale in Verona, via Valverde 24, CF 00229190236, al nuovo gestore Cooperativa Sociale S.A.I. servizi assistenziali integrati s.c.r.l., con sede legale in Reggio Emilia, via 4 Novembre 21/b, CF 01593870353 3

Decreto direttore generale 23 ottobre 2014 - n. 9819

Voltura dell'accreditamento per le unità d'offerta socio sanitarie RSA e CDI «I Pioppi», con sede in via Leonardo da Vinci 38, Dresano (MI) da KCS Caregiver cooperativa sociale, con sede legale in via A. Manzoni 7, Bergamo, CF 02125100160, al nuovo gestore Punto Service cooperativa sociale a r.l. con sede legale in via Vercelli 23/A, Caresanablot (VC), CF 01645790021 3

D.G. Agricoltura

Decreto direttore generale 28 ottobre 2014 - n. 9977

Individuazione dei periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati di cui al d.m. 7 aprile 2006 per la stagione autunno vernina 2014/2015 5

D.G. Commercio, turismo e terziario

Decreto dirigente struttura 28 ottobre 2014 - n. 9947

Approvazione elenco imprese ammesse a visionare le idee progettuali dei giovani designer e delle linee guida per la rendicontazione. «Progetto design competition: bando per la ricerca di imprese interessate a realizzare il prototipo di idee progettuali di giovani designer» - Allegato 2 al d.d.s. 25 giugno 2014, n. 5499 7

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente unità organizzativa 23 ottobre 2014 - n. 9817

Programma regionale ERGON (d.g.r. n. IX/649 del 20 ottobre 2010 e d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011). Bando per la creazione di aggregazioni di imprese - Azione 1 (d.d. n. 8950 del 4 ottobre 2011). Progetto Ercole ID 31200188 (CUP E48111000900009) con capofila Ecole società consortile a r.l. presa d'atto della rinuncia al contributo e dichiarazione di decadenza nei confronti delle imprese Ecole società consortile a r.l., Probest Service s.p.a. e Assoservizi s.p.a. 16

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 ottobre 2014 - n. 65

Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013, come modificata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)» 18

Testo coordinato dell'ordinanza del 20 febbraio 2013 - n. 15 integrata con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014, n. 58 del 7 settembre 2014 e n. 65 del 20 ottobre 2014 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C) 23

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 ottobre 2014 - n. 66	
Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata dalle ordinanze n. 21 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)	31
Testo coordinato dell'ordinanza del 20 febbraio 2013 - n. 16 integrata con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 21 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014, n. 58 del 7 settembre 2014 e n. 66 del 20 ottobre 2014 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)	
Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)	38
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 27 ottobre 2014 - n. 67	
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Approvazione e concessione del contributo per imprese, provvedimento n. 17	54
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) 27 ottobre 2014 - n. 68	
Ordinanza n. 28 del 30 luglio 2013 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 - Modifica dell'ordinanza n. 61 del 3 ottobre 2014	56

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 ottobre 2014 - n. 65
Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013, come modificata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)»

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 (di seguito: d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Visto il d.l. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. , comma 1, del d.l. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

Richiamata la propria ordinanza:

- 20 febbraio 2013, n. 15, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)»;

Atteso che a detta ordinanza sono state apportate modifiche ed integrazioni con ordinanze:

- 19 giugno 2013, n. 20, recante: «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)»;
- 18 settembre 2013, n. 29, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, EO, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013»;
- 11 dicembre 2013, n. 34, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013»;
- 17 aprile 2014, n. 45, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art. 4 dell'ordinanza 34 dell'11 dicembre 2013»;
- 7 settembre 2014, n. 58, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno

2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013 e n. 45 del 17 aprile 2014»;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 «Legge di stabilità 2014» che stabilisce:

- Al comma 358 che, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
 - a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
 - b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
 - c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;
- Al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione;
- Al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate;
- Al comma 371 che prevede che tali finanziamenti, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:
 - a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122;
 - b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
 - d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.
- Al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
- Al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

Valutata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza 15/2013 e ss.mm.ii, al fine di dare attuazione al disposto di cui legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed al contempo garantire equità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma prevedendo la possibilità di garantire le stesse modalità di assegnazione dei contributi a coloro che hanno già presentato istanza di contribuzione a valere sulle ordinanze vigenti;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2014;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 15,

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- A. Gli interventi già realizzati, in corso o da realizzare, di riparazione, rafforzamento, miglioramento e ricostruzione, purché non in aumento di superficie e volumi delle unità immobiliari, di edifici dichiarati inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera d) del d.p.r. 380/2001. Nel caso di interventi contestuali a quelli di riparazione e rafforzamento che comportino aumento di superfici e/o volumi, il contributo di costruzione dovrà essere versato, se dovuto, prima dell'inizio lavori per la differenza in eccesso;
- B. A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul BURL e fino al 31 dicembre 2014, i beneficiari che hanno già ottenuto l'erogazione del saldo relativo a domande di contributo presentate a valere sull'ordinanza 15/2013 o 20/2013, possono presentare istanza di rideeterminazione del contributo sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
- C. Di procedere alla modifica dell'ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 15, recante: » Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)» così come modificata ed integrata dalle ordinanze meglio ricordate in premessa, come di seguito indicato:

1. è introdotto il seguente articolo 1-bis:

«Articolo 1 bis

(Soggetti titolari a richiedere il contributo)

Possono accedere a contributo, sulla base delle condizioni descritte all'art. 2, il proprietario, i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di richiesta.

Possono altresì accedere al contributo, disciplinato dalla presente Ordinanza, gli acquirenti (persone fisiche o persone giuridiche) di immobili danneggiati dagli eventi sismici per i quali non è stato precedentemente ottenuto altro contributo, di cui alla presente Ordinanza, sullo stesso immobile.»

2. all'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è così integralmente sostituito:

«1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei soggetti indicati al precedente art. 1 bis per la riparazione, il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche:

- assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma
- non deve essere stata accertata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi
- destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all'art. 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari

- oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale), recuperabile con misure di pronto intervento.

I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 5 presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma, ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013.

Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 13 e s.m.i. In tal caso il proprietario dell'immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 comma 2 è ridotto del 30%.

I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui all'art. 1-bis.»

- al comma 2, dopo la parola «perizia» sono aggiunte le parole «asseverata o»; dopo la parola «giurata» sono aggiunte le parole «ai sensi del comma 1, lett. b) e comma 5 dell'art. 3 del decreto legge n. 74 del 2012»;
 - al comma 3, dopo le parole «Commissari delegati.» è aggiunto il periodo: «I criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora, alla data del sisma:
 - a. il conduttore o comodatario non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
 - b. alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato, poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria, nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
 - c. il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.»;
 - al comma 4, dopo le parole: «se il richiedente dimostra che era residente nell'abitazione alla data del 20 e 29 maggio 2012,» la parola «ovvero» è sostituita dalla parola «oppure che»;
 - al comma 6, le parole «al fine di pervenire ad» sono sostituite dalla parola «formulando» e il periodo «Il Comune emette una nuova ordinanza che attribuisce all'edificio una classificazione univoca» è soppresso;
3. all'art. 3, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2: al primo punto elenco, dopo le parole: «Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia,» la parola «oppure» è sostituita dalla parola «e/o»; dopo le parole «Camere di Commercio» sono inserite le parole «ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna»;
 - al comma 3, prima delle parole «Per superficie complessiva si intende» sono aggiunte le parole «Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze.»; dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Anche gli edifici destinati a pertinenza esterna, in corpo staccato, dell'edificio principale, destinati a cantine, autorimesse, magazzini, al servizio dell'abitazione o dell'attività produttiva, sono ammessi a contributo se danneggiati, purché lo sia

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

anche l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. La pertinenza esterna in corpo staccato danneggiata assume il livello operativo dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. Le pertinenze esterne in corpo staccato sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Non sono ammesse a contributo le opere che riguardano le singole pertinenze esterne in corpo staccato in mancanza di danno all'unità immobiliare principale.»;

- al comma 9, la parola «comprendenti» è sostituita dalle parole «costituiti da»;
- è aggiunto il comma 9-bis:

«9-bis) In caso di acquisto da parte di persone fisiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, che alla data del sisma era adibito ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 100% delle spese ammissibili, se non ha beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, e si impegna ad adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale, entro i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e per almeno quattro anni da tale termine; qualora l'immobile non fosse adibito ad abitazione principale oppure non venga mantenuto ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6.»;

- è aggiunto il comma 9-ter:

«9-ter) In caso di acquisto da parte di persone giuridiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, indipendentemente dal fatto che alla data del sisma fosse adibito o meno ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6. Per beneficiare dei contributi, il soggetto di cui al presente comma deve essere in possesso del «rating di legalità» di cui all'art. 5-ter del d.l. 1/2012, come modificato dal d.l. 29/2012 convertito con modificazioni dalla l. 62/2012. Se i soggetti acquirenti di cui al presente comma non possiedono i requisiti previsti dal Regolamento di cui alla delibera AGCM 14 novembre 2012 n. 20075 e s.m.i., per beneficiare dei contributi devono possedere i requisiti di seguito indicati:

- Essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale;
- Non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale;
- Non essere incorsi nell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni
- Essere iscritti alla CCIAA
- Se le cooperative di abilitazione e loro consorzi, risultare iscritte all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abilitazione e loro Consorzi di cui all'art. 13 della l. n. 59/92 e all'albo nazionale di cui all'art. 15 del d.lgs. 220/2002 e art. 223 - sexiesdecies comma 1 delle norme di attuazione transitorie del Codice Civile;
- I compiti statuari devono prevedere la realizzazione e gestione di alloggi in locazione»;

- al comma 10: dopo le parole «contributo per le spese tecniche» sono aggiunte le parole «(comprensive di IVA se non detraibile)»; dopo le parole «10% dell'importo dei lavori» sono aggiunte le parole «(comprensivi di IVA se non detraibile)»; dopo le parole «coordinamento per la sicurezza», sono aggiunte le parole «ovvero i professionisti coinvolti»;
- il comma 13 è soppresso;
- il comma 14 è soppresso;

- al comma 15, rinumerato come comma 13, dopo le parole «motivate ed approvate» sono aggiunte le parole «dal punto di vista edilizio-urbanistico» e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In caso di varianti, in sede di liquidazione del saldo, il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute. In ogni caso, il contributo verrà rideterminato secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 3 comma 2.»;

4. all'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è così integralmente sostituito: «1. Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino al 30 novembre 2014, al fine di richiedere i contributi di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1-bis, debbono presentare, in forma di prenotazione, apposita comunicazione diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato.»;
- il comma 2 è così integralmente sostituito: «2. La domanda dovrà poi essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull'applicativo sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it», a far tempo dalla data in cui sarà reso disponibile l'aggiornamento conforme alla presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2014. Della disponibilità dell'applicativo aggiornato sarà data comunicazione, a cura del Soggetto Attuatore di cui all'ordinanza 51/2014, mediante avviso pubblico. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.»;
- al comma 5, lettera b, dopo le parole «successive modifiche e integrazioni» sono aggiunte le parole «per classi e categorie di importi adeguati. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.»;
- al comma 5, la lettera f è così sostituita: «f. la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva e delle informazioni necessarie al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC dell'impresa e dei professionisti per ogni stato di avanzamento e di fine lavori. Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11 marzo 2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito al DURC, ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti.»;
- al comma 7, lettera a, le parole «del professionista incaricato della progettazione» sono sostituite dalle parole «di professionista abilitato» e le parole «ai sensi dell'art. 3 del d.l. 74/2012» sono eliminate;
- al comma 7, lettera a, punto ii, le parole «del sisma» sono sostituite dalle parole «della richiesta di contributo»;
- al comma 7, lettera c, dopo le parole: «Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia», la parola «oppure» è sostituita dalla parola «e/o»; dopo le parole «Camere di Commercio» sono inserite le parole «ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna»;
- al comma 7, la lettera d è così sostituita: «d. il progetto architettonico di rilievo del danno e degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, comprensivo di quadro fessurativo»;
- al comma 7, lettera f, dopo le parole «dall'edificio» sono inserite le parole «e con i di ripresa in apposito elaborato grafico»;
- al comma 7, lettera h, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente «Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11 marzo 2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito a «White List» e documenta-

zione cd. Antimafia ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegnerà direttamente copia dei documenti. In caso di lavori iniziati prima di 11 marzo 2013, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica White List.»;

- al comma 8, il primo periodo è così sostituito: «*Qualora il titolo abilitativo non sia stato acquisito precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, la contestuale presentazione con la domanda di contributo della documentazione prevista dal d.p.r. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, equivale alla presentazione della documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle vigenti normative.*»;
 - è aggiunto il comma 9:

«9. Le domande di concessione del contributo depositate entro i termini previsti dalle ordinanze vigenti ed oggetto di provvedimenti di diniego, che comunque mantengono i requisiti, possono essere ripresentate, in quanto con la presentazione originaria si intende espressa l'intenzione di accedere alle procedure commissariali per l'ottenimento dei contributi, secondo le scadenze previste dalle ordinanze vigenti.»;
5. all'art. 5, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2, dopo le parole «conformità dell'intervento alla», la parola «domanda» è sostituita dalla parola «normativa»;
 - al comma 2, dopo le parole «Commissario delegato» sono aggiunte le parole «mediante la procedura informatica appositamente predisposta»;
6. all'art. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, dopo le parole «strumento urbanistico comunale vigente.» è aggiunto il periodo «Il contributo concedibile è il minore tra i due contributi determinati in funzione delle destinazioni d'uso.»
 - al comma 2, la parola «quarto» è sostituita dalla parola «secondo»;
 - al comma 3, dopo la parola «successivamente» sono aggiunte le parole «alla data del sisma»;
 - al comma 4, le parole «aver avviato e non concluso» sono sostituite dalle parole «essere nei termini dell'avvio della successione» e le parole «le pratiche per la successione» sono eliminate;
 - al comma 5, dopo le parole «concessione del contributo» sono aggiunte le parole «relativamente ad un'abitazione concessa in locazione o comodato,»; dopo le parole «con altro soggetto individuato» sono aggiunte le parole «attraverso la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 8, prioritariamente»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Decorsi sei mesi dal termine dei lavori o dalla rinuncia degli aventi diritto e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario.»;
 - al comma 6, le parole «assumono l'impegno» sono sostituite dalle parole «sono tenuti»; dopo le parole «da parte del Comune» sono aggiunte le parole «dell'elenco»; all'ultimo periodo la parola «Analogamente» è eliminata;
 - al comma 7, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «due anni»;
 - al comma 8, le parole «al comma 6» sono sostituite dalle parole «ai commi 5 e 6»;
7. all'articolo 7, secondo comma, dopo le parole «per non più di» la parola «dodici» è sostituita dalla parola «ventiquattro» e dopo le parole «per una sola volta» vengono aggiunte le parole «fatte salve le previsioni di cui al comma 4, articolo 1 del d.l. 74/2012»;
8. l'art. 8 è così integralmente sostituito:

«Articolo 8
(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012, subordinatamente all'accoglimento della domanda di finanziamento.

2. È consentita l'erogazione di un'anticipazione di un importo, nei tempi e nei modi indicati di seguito:

a. ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione: 80% della quota parte di contributo agli stessi destinato, al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 3. L'anticipazione è richiesta alla presentazione della domanda di contributo, allegando le copie delle fatture pro-forma dell'importo corrispondente all'80% della quota parte di contributo (IVA compresa, se non detraibile) e dichiarazione di avvenuta sottoscrizione di contratto. L'autorizzazione al pagamento di questa quota di contributo avviene contestualmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, i tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta;

b. all'impresa affidataria: il 10% del contributo ammesso sull'importo dei lavori. La relativa compensazione avviene al saldo. La richiesta di anticipazione è contenuta nella domanda di contributo ed è subordinata all'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo. In caso di richiesta di anticipazione, alla domanda di contributo devono essere allegati: copia della nota riepilogativa dell'importo anticipato corrispondente al 10% del contributo (IVA compresa, se non detraibile), dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto, copia di polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, a favore del richiedente, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, l'impresa dovrà inviare al Comune la fattura relativa alla liquidazione richiesta

3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a. il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contri-

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

buto, che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

b. il 50% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto (ordinanza di determinazione a saldo). A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:

I. attestazione di rispondenza dei lavori al progetto autorizzato e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;

II. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori.

Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;

III. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

IV. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica campione;

V. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;

VI. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;

VII. certificazione energetica, nel caso previsto all'art. 4 comma 7 lettera g).

A seguito del ricevimento di copia dell'ordinanza di determinazione a saldo, impresa affidataria e professionisti coinvolti invieranno al Comune copia delle note riepilogative e delle fatture pro-forma a saldo. Qualora l'importo del saldo sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente. Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, note o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento dell'attività istruttoria ma prima della emissione dell'autorizzazione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it», dello stato di avanzamento, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo ammissibile e riconosciuto e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC. In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro il 11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispe-

cie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica DURC.

5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 3 lett. b.

6. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 3 lett. b, qualora:

a. gli interventi di riparazione, rafforzamento locale siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato entro il 11 marzo 2014, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;

b. gli interventi siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal richiedente utilizzando un finanziamento dell'istituto di credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito;

c. siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013.

7. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3 lettera b è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.

8. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

8. all'art. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole «30 settembre 2013» sono sostituite dalle parole «11 marzo 2014»;

- il comma 2 è così integralmente sostituito:

«2. Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi a contributo purchè il progetto sia conforme alle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. 74/2012.»;

- al comma 4, dopo le parole: «La domanda di contributo deve contenere le informazioni richieste all'art. 4», vengono eliminate le parole: «ed essere presentata entro l'11 marzo 2014.»;

- al comma 5, dopo la parola «conservati» sono aggiunte le parole «dal richiedente»;

9. all'art. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole «corretta esecuzione dei lavori» sono aggiunte le parole «anche mediante svolgimento di sopralluoghi puntuali»;

- al comma 2, dopo le parole «in ciascun comune» sono aggiunte le parole «secondo le modalità che verranno indicate»;

10. all'art. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole «gli immobili costruiti» sono aggiunte le parole «e le opere edilizie eseguite»;

- al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

11. l'art. 14 è così sostituito:

«Art. 14
(Pubblicazione)

La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).».

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

Testo coordinato dell'ordinanza del 20 febbraio 2013 - n. 15 integrata con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 del 11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014, n. 58 del 7 settembre 2014 e n. 65 del 20 ottobre 2014 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 (di seguito: d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il d.l. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 1, del d.l. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

Preso atto di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)» convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell'art. 3 bis;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1 del d.l. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012

Richiamata la propria Ordinanza:

- 20 febbraio 2013, n. 15, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C);»

Atteso che a detta ordinanza sono state apportate modifiche ed integrazioni con ordinanze:

- 19 giugno 2013, n. 20, recante: «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C);»»;
- 18 settembre 2013, n. 29, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, EO, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013;»;
- 11 dicembre 2013, n. 34, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 feb-

braio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013»;

- 17 aprile 2014, n. 45, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art. 4 dell'ordinanza 34 dell'11 dicembre 2013»;
- 7 settembre 2014, n. 58, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013 e n. 45 del 17 aprile 2014»;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 «Legge di stabilità 2014» che stabilisce:

- Al comma 358 che, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
 - a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
 - b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
 - c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;
- Al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione;
- Al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate;
- Al comma 371 che prevede che tali finanziamenti, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:
 - a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
 - d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favo-

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

re di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

- Al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
- Al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

Valutata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza 15/2013 e s.m.i., al fine di dare attuazione al disposto della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di recepire alcune interpretazioni formulate dal CTS ed al contempo di dover recepire alcune delle osservazioni scaturite dal confronto con i Sindaci del Gdl in diverse sedute dello stesso;

Ritenuto necessario assicurare equità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma garantendo ai cittadini che abbiano la propria abitazione danneggiata o distrutta in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 ancorchè abbiano già presentato istanza di contribuzione a valere sulle ordinanze vigenti di ottenere il rimborso delle spese sostenute qualora compatibili con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

Considerata, pertanto, la necessità di prevedere la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione di impegno per la ricostruzione e la manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 34/2013;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2014;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 15;

DISPONE

Articolo 1

(Individuazione dell'ambito territoriale danneggiato)

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati dall'art. 1 del d.l. 74/2012, integrato dall'art. 67 septies del Decreto Legge 22 giugno n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito d.l. n. 83/2012).

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza possono altresì essere applicate ai Comuni limitrofi previa dimostrazione, e verifica da parte di apposito Comitato che verrà istituito dal Commissario con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'intesa di cui alle premesse, dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

Articolo 1 bis

(Soggetti titolati a richiedere il contributo)

Possono accedere a contributo, sulla base delle condizioni descritte all'art. 2, il proprietario, i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di richiesta.

Possono altresì accedere al contributo, disciplinato dalla presente Ordinanza, gli acquirenti (persone fisiche o persone giuridiche) di immobili danneggiati dagli eventi sismici per i quali non è stato precedentemente ottenuto altro contributo, di cui alla presente Ordinanza, sullo stesso immobile.

Articolo 2

(Condizioni per la concessione dei contributi)

1. **Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei soggetti indicati al precedente art. 1 bis per la riparazione, il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell'edificio in cui è pre-**

sente almeno un'unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche:

- **assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma**
- **non deve essere stata accatastata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi**
- **destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all'art. 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari**
- **oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale), recuperabile con misure di pronto intervento.**

I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 5 presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma, ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013.

Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, ai cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 13 e s.m.i. In tal caso il proprietario dell'immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengono la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 comma 2 è ridotto del 30%.

I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui all'art. 1-bis.

2. L'ordinanza di inagibilità temporanea o parziale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità che abbia comportato un esito classificato «B» o «C» dalle schede AeDES ovvero, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnico/i esperto/i o a seguito di presentazione di perizia **asseverata o giurata ai sensi del comma 1, lett. b) e comma 5 dell'art. 3 del decreto legge n. 74 del 2012** predisposta da professionista abilitato.

3. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove risiedeva anagraficamente alla data dell'evento sismico il proprietario, l'usufruttuario ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, oppure quella assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati. **I criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora, alla data del sisma:**

- il conduttore o comodatario non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;**
- alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato, poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria, nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;**
- il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.**

4. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata, è facoltà del Comune accettare la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra che era residente nell'abitazione alla data del 20 e 29

maggio 2012, **oppure che**, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo.

5. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013.

I contributi alle imprese della presente ordinanza, saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N) e della Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) per gli altri settori. Nel rispetto di queste autorizzazioni i contributi non potranno superare il valore totale del danno subito dall'impresa dagli eventi sismici del maggio 2012 attestato con perizie giurate di cui all'art. 3 della legge 122/2012 (conversione in legge del d.l. 74/12) al netto di eventuali: risarcimenti assicurativi e contributi sulle medesime spese. Nel caso di superamento di tali limiti il contributo alle imprese potrà essere, anche successivamente alla concessione, opportunamente rideterminato.

6. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui ma almeno tipologicamente diversi. Qualora, all'interno dello stesso edificio, siano state emesse per le singole unità immobiliari ordinanze di inagibilità derivanti da schede AeDES con diverso esito di classificazione, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, **formulando** un'unica classificazione.

7. Non saranno accolte domande che presentano un danno complessivo inferiore ad euro 5.000,00.

Articolo 3

(Determinazione del contributo concedibile)

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 6, 7, 8 e 9.

2. Il costo ammissibile a contributo si ottiene come il minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, **e/o** in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, **ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna** o, in mancanza, dall'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;

-e-

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 370 euro/mq più IVA, se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 120 mq. Per le superfici superiori a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale si riduce a 200 euro/mq più IVA, se non recuperabile, ed ulteriormente a 100 euro a mq più IVA, se non recuperabile, per le superfici eccedenti i 200 mq.

Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per le classi di superfici.

3. **Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze.** Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale, e relativi pianerottoli) per la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali, determinata attraverso il rilievo dell'unità immobiliare al netto delle murature portanti delle tamponature e delle tramezze. Per pertinenza si intendono opere edilizie di modeste dimensioni all'interno del lotto, legate da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale (Codice Civile art. 817 e d.p.r. 380/2001).

Anche gli edifici destinati a pertinenza esterna, in corpo staccato, dell'edificio principale, destinati a cantine, autorimesse, magazzini, al servizio dell'abitazione o dell'attività produttiva, sono ammessi a contributo se danneggiati, purché lo sia anche l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. La pertinenza esterna in corpo staccato danneggiata assume il livello operativo dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale.

Le pertinenze esterne in corpo staccato sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

Non sono ammesse a contributo le opere che riguardano le singole pertinenze esterne in corpo staccato in mancanza di danno all'unità immobiliare principale.

4. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i e per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica ed ambientale. Gli stessi costi sono invece aumentati del 10% se gli edifici risultano vincolati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 e per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri. Gli aumenti del presente comma non sono cumulabili.

5. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 con le eventuali maggiorazioni del comma 4 ed il risarcimento assicurativo.

6. Il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio, nonché le finiture esterne ed interne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.

7. Per le unità immobiliari inagibili che alla data dell'evento erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento comprende, oltre a quanto previsto al comma 6, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi. Il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.

8. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del 20 e 29 maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento comprende le opere di finitura interne di cui al comma precedente, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

9. Per gli edifici residenziali **costituiti da** unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento comprende le opere di cui ai commi 6 e 8, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

9 - bis) In caso di acquisto da parte di persone fisiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, che alla data del sisma era adibito ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 100% delle spese ammissibili, se non ha beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, e si impegna ad adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale, entro i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e per almeno quattro anni da tale termine; qualora l'immobile non fosse adibito ad abitazione principale oppure non venga mantenuto ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6.

9 - ter) In caso di acquisto da parte di persone giuridiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, indipendentemente dal fatto che alla data del sisma fosse adibito o meno ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6. Per beneficiare dei contributi, il soggetto di cui al presente comma deve essere in possesso del «rating di le-

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

galià» di cui all'art. 5-ter del d.l. 1/2012, come modificato dal d.l. 29/2012 convertito con modificazioni dalla l. 62/2012. Se i soggetti acquirenti di cui al presente comma non possiedono i requisiti previsti dal Regolamento di cui alla Delibera AGCM 14 novembre 2012 e n. 20075 e s.m.i., per beneficiare dei contributi devono possedere i requisiti di seguito indicati:

- a. essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale
- b. non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale;
- c. non essere incorsi nell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
- d. essere iscritti alla CCIAA;
- e. se Cooperative di abitazione e loro consorzi, risultare iscritte all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi di cui all'art. 13 della l. n. 59/92 e all'albo nazionale di cui all'art. 15 del d.lgs. 220/2002 e art. 223 - sexiesdecies comma 1 delle norme di attuazione transitorie del Codice Civile
- f. i compiti statuari devono prevedere la realizzazione e gestione di alloggi in locazione;

10. Il contributo per le spese tecniche (comprendente di IVA se non detraibile) è riconosciuto nel costo dell'intervento sino a un massimo del 10% dell'importo dei lavori (comprendenti di IVA se non detraibile) ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i costi di progettazione, di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza ovvero i professionisti coinvolti.

Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 Euro;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 Euro, fino a 500.000 Euro;
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

11. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

12. I contributi sono destinati per almeno il 60% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.

13. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal punto di vista edilizio-urbanistico dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. In caso di varianti, in sede di liquidazione del saldo, il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute. In ogni caso, il contributo verrà rideterminato secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino al 30 novembre 2014, al fine di richiedere i contributi di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1-bis debbono presentare, in forma di prenotazione, apposita comunicazione diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato.

2. La domanda dovrà poi essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull'applicativo sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it», a far tempo dalla data in cui sarà reso disponibile l'aggiornamento conforme alla presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2014. Della disponibilità dell'applicativo aggiornato sarà data comunicazione, a cura del Soggetto Attuatore di cui all'ordinanza 51/2014, mediante avviso pubblico. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condo-

minio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.

4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di rigetto dell'istanza.

I termini per l'istruttoria della domanda, in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle integrazioni richieste.

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, deve indicare:

- a. i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
- b. l'impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di regolare DURC, per lavori di importo pari o superiore 150.000 Euro, deve essere altresì in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, per classi e categorie di importi adeguati. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici;

Qualora i lavori siano stati affidati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa M.E.F. - Commissari delegati, sottoscritto il 4 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 3 d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori deve avvenire mediante l'individuazione dell'offerta più conveniente, da effettuarsi attraverso la valutazione comparativa di almeno due offerte acquisite dal richiedente;

- c. l'istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 Dicembre 2012;
- d. l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
- e. l'eventuale polizza assicurativa per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico documentando l'importo assicurativo riconosciuto;
- f. la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva e delle informazioni necessarie al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC dell'impresa e dei professionisti per ogni stato di avanzamento e di fine lavori. Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11 marzo 2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito al DURC, ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti.

6. La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- a. gli estremi e la categoria catastali;
- b. la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale o rilevate all'atto di presentazione della domanda, fatto salvo il rispetto della volumetria esistente, e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
- c. la destinazione d'uso;
- d. il numero, la natura e la data dell'ordinanza comunale e se la stessa preveda un'inagibilità totale, ancorché temporanea, dell'unità immobiliare e delle eventuali pertinenze esterne;
- e. il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- f. l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.

7. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

- a. una perizia giurata, a cura di professionista abilitato, attestante;

- I. il nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni rilevati puntualmente verificati e documentati; tale documentazione dei danni causati dagli eventi sismici dovrà distinguere in un apposito capitolo, nel caso di imprese inserite in uno stabile misto, quelli imputati (anche con riferimento alla suddivisione delle spese) alle imprese stesse;
 - II. che l'edificio è stato realizzato in conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ovvero che alla data della richiesta di contributo ha ottenuto le autorizzazioni in sanatoria o che è stato condonato; dovrà inoltre essere allegata adeguata documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze;
 - III. che, per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, siano state ottenute le prescritte autorizzazioni richieste dalla disciplina vincolistica;
 - IV. la quota in millesimi delle parti comuni di pertinenza dell'unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo;
- b. la descrizione del danno, anche mediante la compilazione delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES e la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell'ordinanza comunale;
 - c. il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla base del prezzo opere pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio **ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzi, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna**, o in mancanza, dell'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e dell'IVA se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzi dovrà provvedersi con l'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;
 - d. il progetto architettonico di rilievo del danno e degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, comprensivo di quadro fessurativo;
 - e. una valutazione, effettuata in modo speditivo, della vulnerabilità dell'edificio per rilevare l'eventuale presenza di evidenti carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché di spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. In tal caso il computo metrico può contenere anche la previsione di opere finalizzate alla riduzione della vulnerabilità rilevata, ammissibili ai contributi determinati ai sensi dell'art. 3. Il contributo per tali opere (sia strutturali per la riduzione della vulnerabilità, sia per le relative finiture) non può essere superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e di finitura connesse e comunque nel complesso entro il limite massimo del contributo stabilito all'art. 3;
 - f. una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e **coni di ripresa in apposito elaborato grafico**;
 - g. una diagnosi energetica a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta precedentemente all'intervento, e che sia confermata, a valle dell'effettuazione dell'intervento, mediante certificazione energetica, in caso di opere di efficientamento energetico dell'intero edificio che conseguono la riduzione delle dispersioni e/o utilizzano fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annui rispetto ai consumi precedenti. Tali opere possono beneficiare di un contributo non superiore al 10% di quello destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e comunque nel complesso entro il limite massimo del contributo stabilito all'art. 3;
 - h. autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l. 74/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1 ago-

sto 2012, n. 122, come integrato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»). **Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11 marzo 2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito a «White List» e documentazione cd. Antimafia ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti. In caso di lavori iniziati prima di 11 marzo 2013, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica White List.**

8. Qualora il titolo abilitativo non sia stato acquisito precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, la contestuale presentazione con la domanda di contributo della documentazione prevista dal d.p.r. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, equivale alla presentazione della documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle vigenti normative.

L'apposita sezione della domanda di contributo, costituisce modulo unificato per la presentazione delle istanze, delle comunicazioni e delle segnalazioni previste dal citato d.p.r. n. 380/2001, dalle norme della legge n. 122/2010 e dalle norme di competenza regionale.

Restano fermi gli obblighi di presentazione in sede di istanza di contributo, delle autorizzazioni per gli edifici dichiarati di interesse culturale e quelle per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (d.lgs. n. 42/2004).

9. Le domande di concessione del contributo depositate entro i termini previsti dalle ordinanze vigenti ed oggetto di provvedimenti di diniego, che comunque mantengono i requisiti, possono essere ripresentate, in quanto con la presentazione originaria si intende espressa l'intenzione di accedere alle procedure commissariali per l'ottenimento dei contributi, secondo le scadenze previste dalle ordinanze vigenti.

Articolo 5

(Concessione del contributo ed inizio dei lavori)

1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuati con intervento diretto e la presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n. 122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali.

2. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, verifica la conformità dell'intervento alla **normativa** urbanistica, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato **mediante la procedura informatica appositamente predisposta.**

3. Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., entro 60 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 4 inoltrano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l. 74/2012.

4. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova. I termini per la determinazione del contributo e per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla predetta autorizzazione.

5. Le domande saranno ammesse al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art. 12.

6. Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste nell'art. 12.

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

Articolo 6**(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)**

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente. **Il contributo concedibile è il minore tra i due contributi determinati in funzione delle destinazioni d'uso.**

2. Il proprietario che dovesse alienare l'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al secondo grado o dall'affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, ovvero che non rispetti il vincolo di cui al successivo comma 6, sarà dichiarato decaduto dai benefici contributivi ottenuti, con conseguente obbligo di rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale alla data del sisma sia deceduto successivamente **alla data del sisma**, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino di **essere nei termini dell'avvio della successione** alla data del sisma, che non abbiano beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale e che si impegnino, almeno uno di essi, ad adibire l'immobile ereditato ad abitazione principale.

5. La concessione del contributo, **relativamente ad un'abitazione concessa in locazione o comodato**, è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato, **attraverso la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 8, prioritariamente** tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. **Decorsi sei mesi dal termine dei lavori o dalla rinuncia degli aventi diritto e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario.**

6. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 8 o 9 **sono tenuti** a renderle disponibili per l'affitto per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune **dell'elenco** di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile per i due anni successivi al completamento dei lavori.

7. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo, in

proprio o da parte di terzi, nei successivi **due anni** dal completamento dei lavori.

8. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 commi 8 o 9, registrando nello stesso, contestualmente alla fine dei lavori, gli immobili disponibili per la locazione di cui **ai commi 5 e 6**, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni

Articolo 7**(Esecuzione dei lavori)**

1. I lavori devono essere ultimati entro diciotto mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo a pena di decadenza dello stesso.

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di **ventiquattro** mesi e per una sola volta, **fatte salve le previsioni di cui al comma 4, articolo 1 del d.l. 74/2012.**

3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a 60 giorni. Col provvedimento di revoca il Comune fissa un congruo termine per la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali di mora.

Articolo 8**(Erogazione del contributo)**

1. **Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012, subordinatamente all'accoglimento della domanda di finanziamento.**

2. È consentita l'erogazione di un'anticipazione di un importo, nei tempi e nei modi indicati di seguito:

a. ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione: **80%** della quota parte di contributo agli stessi destinato, al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 3. L'anticipazione è richiesta alla presentazione della domanda di contributo, allegando le copie delle fatture proforma dell'importo corrispondente all'**80%** della quota parte di contributo (IVA compresa, se non detraibile) e dichiarazione di avvenuta sottoscrizione di contratto. L'autorizzazione al pagamento di questa quota di contributo avviene contestualmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, i tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta;

b. all'impresa affidataria: il **10%** del contributo ammesso sull'importo dei lavori. La relativa compensazione avviene al saldo. La richiesta di anticipazione è contenuta nella domanda di contributo ed è subordinata all'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo. In caso di richiesta di anticipazione, alla domanda di contributo devono essere allegati: copia della nota ripilogativa dell'importo anticipato corrispondente al **10%** del contributo (IVA compresa, se non detraibile), dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto, copia di polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, a favore del richiedente, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del

d.lgs. n. 58/1998. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, l'impresa dovrà inviare al Comune la fattura relativa alla liquidazione richiesta.

3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a. il 50% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo, che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

b. il 50% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto (ordinanza di determinazione a saldo). A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:

- I. attestazione di rispondenza dei lavori al progetto autorizzato e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
- II. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
- III. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- IV. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica campione;
- V. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
- VI. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;
- VII. certificazione energetica, nel caso previsto all'art. 4 comma 7 lettera g).

A seguito del ricevimento di copia dell'ordinanza di determinazione a saldo, impresa affidataria e professionisti coinvolti invieranno al Comune copia delle note riepilogative e delle fatture pro-forma a saldo. Qualora l'importo del saldo sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà

l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente.

Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, note o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento dell'attività istruttoria ma prima della emissione dell'autorizzazione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it», dello stato di avanzamento, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo ammissibile e riconosciuto e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC. In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro l'11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica DURC.

5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 3 lett. b.

6. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 3 lett. b, qualora:

- a. gli interventi di riparazione, rafforzamento locale siano iniziati prima dell'11 Marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato entro il 11 Marzo 2014, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
- b. gli interventi siano iniziati prima dell'11 Marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal richiedente utilizzando un finanziamento dell'istituto di credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito;
- c. siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013.

7. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3 lettera b è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.

8. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Articolo 9

(Interventi già iniziati)

1. Nel caso di interventi di riparazione, rafforzamento locale iniziati prima della data di pubblicazione sul BURL della presente Ordinanza le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al 11 marzo 2014 possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza n. 8 del 12 dicembre 2012 «Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell'adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F. - Commissari delegati- sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art.3-bis, comma 5, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione del predetto Protocollo d'intesa.».

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi a contributo purchè il progetto sia conforme alle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. 74/2012.

3. I lavori devono essere stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2.

4. La domanda di contributo deve contenere le informazioni richieste all'art. 4.

5. Siano stati conservati **dal richiedente** i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

6. Agli interventi iniziati prima della data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F. - Commissari delegati, non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 5, lett. b).

7. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti indispensabili previsti all'art. 8, comma 1 e ritenuti esaurienti dal Responsabile del Procedimento del comune. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1.

8. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo.

Articolo 10 (Controlli)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori **anche mediante svolgimento di sopralluoghi puntuali.**

2. La struttura tecnica del Commissario delegato provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo, con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. Il campione non può essere inferiore al 10% degli interventi eseguiti in ciascun comune **secondo le modalità che verranno indicate.**

Articolo 11 (Esclusione dai contributi)

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti **e le opere edilizie eseguite** in difformità rispetto alle norme urbanistiche, edilizie, di tutela paesaggistico ambientale, non suscettibili di sanatoria o di condono.

2. I contenuti di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell'agibilità.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «B» e «C» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all'art. 3, le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in euro 33 milioni, ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. n.95/2012.

2. Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste dal presente articolo e si provvederà ad eventuali successive rimodulazioni.

Art. 13 (Norme finali)

1. Qualora fossero emanate eventuali norme dello Stato per la concessione di contributi a tipologie di danno non comprese nel presente atto, l'erogazione dei contributi sarà regolata da apposita e separata ordinanza.

Art. 14 (Pubblicazione)

La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 20 ottobre 2014 - n. 66
Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata dalle ordinanze n. 21 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 (di seguito: d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il d.l. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 1, del d.l. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

Preso atto di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)» convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell'art. 3 bis;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1 del d.l. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012

Richiamata la propria ordinanza:

- 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;

Atteso che a detta ordinanza sono state apportate modifiche ed integrazioni con ordinanze:

- 19 giugno 2013, n. 21, recante: «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;
- 18 settembre 2013, n. 29, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, E0, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013»;
- 11 dicembre 2013, n. 34, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle

ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013»;

- 17 aprile 2014, n. 45, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art. 4 dell'ordinanza 34 dell'11 dicembre 2013»;
- 7 settembre 2014, n. 58, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013 e n. 45 del 17 aprile 2014»;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 «Legge di stabilità 2014» che stabilisce:

- Al comma 358 che, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
 - a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
 - b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
 - c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;
- Al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione;
- Al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate;
- Al comma 371 che prevede che tali finanziamenti, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:
 - a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

- Al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
- Al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

Valutata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza 16/2013 e ss.mm.ii, al fine di dare attuazione al disposto della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di recepire alcune interpretazioni formulate dal CTS ed al contempo di dover recepire alcune delle osservazioni scaturite dal confronto con i Sindaci del Gdl in diverse sedute dello stesso;

Ritenuto necessario garantire ai cittadini che abbiano la propria abitazione danneggiata o distrutta in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano già presentato istanza di contribuzione a valere sulle ordinanze vigenti di ottenere il rimborso delle spese sostenute qualora compatibili con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

Considerata, pertanto, la necessità di prevedere la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione di impegno per la ricostruzione e la manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 34/2013;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2014;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16,

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

A. Gli interventi già realizzati, in corso o da realizzare, di riparazione, rafforzamento, miglioramento e ricostruzione, purché non in aumento di superficie e volumi delle unità immobiliari, di edifici dichiarati inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera d) del DPR 380/2001. Nel caso di interventi contestuali a quelli di riparazione, rafforzamento, miglioramento sismico e ricostruzione che comportino aumento di superficie e/o volumi, il contributo di costruzione dovrà essere versato, se dovuto, prima dell'inizio lavori per la differenza in eccesso;

B. a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul BURL e fino al 31 dicembre 2014, i beneficiari che hanno già ottenuto l'erogazione del saldo relativo a domande di contributo presentate a valere sull'ordinanza 16/2013 o 21/2013, possono presentare istanza di rideterminazione del contributo sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

C. Di procedere alla modifica dell'Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 16, recante: »Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)» così come modificata ed integrata dalle ordinanze meglio ricordate in premessa, come di seguito indicato:

1. Dopo l'articolo 1 viene inserito il seguente articolo 1 bis:

*«Art. 1.bis
(Soggetti titolari a richiedere il contributo)*

Possono accedere a contributo, sulla base delle condizioni descritte all'art. 2, il proprietario, i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di richiesta.

Possono altresì accedere al contributo, disciplinato dalla presente Ordinanza, gli acquirenti (persone fisiche o persone giuridiche) di immobili danneggiati dagli eventi sismici per i quali non è stato precedentemente ottenuto altro contributo, di cui alla presente Ordinanza, sullo stesso immobile.».

2. L'articolo 2 comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei soggetti indicati al precedente art. 1 bis per la riparazione, il miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche:

- *assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma*
- *non deve essere stata accertata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi*
- *destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all'art. 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari*
- *oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale*
- *caratterizzata da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B di «livello operativo» E0, E1 ed E2 nel caso di riparazione del danno e miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso di ricostruzione.*

I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 10 presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013. Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 13 e s.m.i..

In tal caso il proprietario dell'immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 comma 2 è ridotto del 30%.

I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui all'art. 1-bis».

3. All'articolo 2, comma 6, dopo le parole «a seguito di presentazione di perizia» sono aggiunte le parole «asseverata o»; dopo la parola «giurata» è aggiunto il seguente periodo «ai sensi del comma 1, lett. b) e comma 5 dell'art. 3 del decreto legge n. 74 del 2012»;

4. All'articolo 2, comma 7, dopo le parole «così come indicato nella Tabella 6 ALL. B» vengono inserite le parole «(livello operativo B-C)» e dopo le parole «come disciplinato dalla Ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013» vengono inserite le parole «e s.m.i.»;

5. All'articolo 2, comma 8, dopo le parole «tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati», viene inserito il seguente periodo «I criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora, alla data del sisma:

- a) *Il conduttore o comodatario non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i*

casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

- b) *Alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato, poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria, nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;*
- c) *Il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.»*
6. All'Articolo 2, comma 9, dopo le parole: «è facoltà del Comune accettare la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra che era residente nell'abitazione alla data del 20 e 29 maggio 2012» la parola: «ovvero» è sostituita dalla parola «oppure»;
7. All'Articolo 2, comma 11, dopo le parole «richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze,» le parole: «al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune emette nuova ordinanza che attribuisce all'edificio una classificazione univoca», vengono sostituite con le parole: «formulando un'unica classificazione».
8. All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 7» sono aggiunti «8, 9 e»
9. L'articolo 3, comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:
- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna o, in mancanza, dall'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile
- e
- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in euro/mq, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, come indicato nella seguente tabella

	E0	E1	E2	E3
≤120 mq.	800	1000	1250	1450
120 mq ÷ 200 mq	650	800	1000	1200
>200 mq.	550	700	850	1000

per la superficie dell'immobile, di cui al comma 3.

Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie.».

10. All'articolo 3, comma 3, prima delle parole: «Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare» è aggiunto il seguente periodo: «Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze.»; dopo le parole «(Codice Civile art. 817 e D.P.R. 380/2001).» viene aggiunto il seguente periodo: «Anche gli edifici destinati a pertinenza esterna, in corpo staccato, dell'edificio principale, destinati a cantine, autorimesse, magazzini, al servizio dell'abitazione o dell'attività produttiva, sono ammessi a contributo se danneggiati, purché lo sia anche l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. La pertinenza esterna in corpo staccato danneggiata assume il livello operativo dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. Le pertinenze esterne in corpo staccato sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Non sono ammesse a contributo le opere che riguar-

dano le singole pertinenze esterne in corpo staccato in mancanza di danno all'unità immobiliare principale».

11. All'articolo 3, comma 4, lett. a) dopo le parole «del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.» viene soppressa la frase «(per gli edifici classificati EO la maggiorazione vale solo per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10)», dopo le parole «i suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati E0, E1 e E2,» vengono aggiunte le parole «ed E3» e viene soppressa la frase «e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati E3.»; la frase «Gli aumenti del presente comma non sono cumulabili» viene sostituita dalla frase «Gli aumenti della presente lettera non sono tra loro cumulabili».
12. All'articolo 3, comma 4, lett. b) dopo le parole «interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo» viene aggiunta la parola «E0»
13. All'articolo 3, comma 4, dopo la lett. b) viene inserita la lett. «b-bis) del 10% per interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti su edifici con esiti E0, E1, E2 e E3 che raggiungano la classe energetica B;»
14. All'articolo 3, comma 4, dopo la lett. d) viene inserita la lett. «d-bis) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico escluso la nuova costruzione;»
15. All'articolo 3, comma 4, lett. e) dopo le parole «ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2,00 m.» viene soppressa la frase «Questo incremento non è applicabile per edifici classificati E0.»
16. All'articolo 3, comma 4, lett. f) dopo le parole «almeno il 15% del volume totale dell'edificio.» viene soppressa la frase «Questo incremento non è applicabile per edifici classificati E0.»
17. All'articolo 3, comma 4, lett. g) dopo le parole: «classificati con livello operativo» aggiungere le parole «E0, E1, E2 ed»
18. All'articolo 3, comma 4, dopo la lettera i) viene inserita la lettera «j) la demolizione e ricostruzione prevista per gli esiti E0, E1 ed E2 è da intendersi nel rispetto del comma 17 del presente articolo»;
19. All'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture»; dopo le parole: «ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile» vengono inserite le parole: «nonché i costi di riparazione o rifacimento degli impianti»;
20. All'articolo 3, il comma 6 è così integralmente sostituito: «6. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E3 il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, il rifacimento delle finiture esterne ed interne connesse agli interventi strutturali e degli impianti dell'edificio.»;
21. All'articolo 3, comma 7, dopo le parole «la riparazione o il rifacimento» viene soppressa la frase «(quest'ultimo solo nel caso di edifici classificati E3)»;
22. All'articolo 3, comma 10, dopo le parole: «Per gli edifici residenziali» la parola «comprendenti» è sostituita dalle parole: «costituiti da»;
23. All'articolo 3, comma 9, dopo le parole «ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.» viene aggiunta la seguente frase: «In caso di rinuncia del beneficiario al contributo per le finiture interne di abitazioni non principali, mantenendo il diritto al contributo del 100% per le strutture e le parti comuni qualora nell'edificio sia presente una unità immobiliare destinata ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, non sussiste l'obbligo del ripristino della piena agibilità di cui all'art. 8 comma 3 lettera d) i. della presente ordinanza, né l'obbligo dell'affitto o del comodato previsto dall'articolo 6 comma 5 e 6 della presente ordinanza.»
24. All'articolo 3, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma: «10-bis) In caso di acquisto da parte di persone fisiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, che alla data del sisma era adibito ad abitazione principa-

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

le, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 100% delle spese ammissibili, se non ha beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, e si impegna ad adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale, entro i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e per almeno quattro anni da tale termine; qualora l'immobile non fosse adibito ad abitazione principale oppure non venga mantenuto ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6.;

25. All'articolo 3, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente comma: «10-ter) in caso di acquisto da parte di persone giuridiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, indipendentemente dal fatto che alla data del sisma fosse adibito o meno ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6. Per beneficiare dei contributi, il soggetto di cui al presente comma deve essere in possesso del «rating di legalità» di cui all'art. 5-ter del D.L. 1/2012, come modificato dal D.L. 29/2012 convertito con modificazioni dalla L. 62/2012. Se i soggetti acquirenti di cui al presente comma non possiedono i requisiti previsti dal Regolamento di cui alla Delibera AGCM 14 novembre 2012 n. 20075 e s.m.i., per beneficiare dei contributi devono possedere i requisiti di seguito indicati:
- essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale;
 - non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale;
 - non essere incorsi nell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere iscritti alla CCIAA;
 - se Cooperative di abitazione e loro consorzi, risultare iscritte all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi di cui all'art. 13 della L. n. 59/92 e all'albo nazionale di cui all'art. 15 del d.lgs 220/2002 e art. 223 - sexiesdecies comma 1 delle norme di attuazione transitorie del Codice Civile
 - i compiti statuari devono prevedere la realizzazione e gestione di alloggi in locazione;
26. All'articolo 3, comma 11, dopo le parole: «Il contributo per le spese tecniche» sono aggiunte le parole: «(comprensive di IVA se non detraibile)»; dopo le parole: «è riconosciuto nel costo dell'intervento» sono aggiunte le parole: «sino ad un massimo del 10%»; dopo le parole: «dell'importo dei lavori» sono aggiunte le parole: «(comprensivi di IVA se non detraibile)»; dopo le parole: «il collaudo e coordinamento per la sicurezza» sono aggiunte le parole: «ovvero i professionisti coinvolti.»;
27. All'articolo 3, comma 14, dopo le parole: «Nel caso di ricostruzione» sono aggiunte le parole: «di cui al comma 5 dell'art.2.»; dopo le parole: «mentre nel caso di totale demolizione e ricostruzione,» sono aggiunte le parole: «indipendentemente dal livello operativo E.»;
28. All'articolo 3, i commi 15 e 16 sono così integralmente sostituiti: «15. Non sono ammessi a contributo gli interventi che prevedano incrementi del numero di unità immobiliari rispetto al preesistente.»;
29. All'articolo 3, il comma 17 diventa comma 16; dopo le parole: «debitamente motivate ed approvate» sono aggiunte le parole: «dal punto di vista edilizio-urbanistico.»; dopo le parole: «In caso di varianti in sede di liquidazione» sono aggiunte le parole: «del saldo.»; dopo le parole «il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute.» è aggiunto il periodo: «In ogni caso, il contributo verrà rideterminato secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 3 comma 2.»;
30. All'articolo 3, il comma 18 è così integralmente sostituito:
- «17. Qualora lo strumento urbanistico vigente lo ammetta gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei «livelli operativi» E0, E1, E2 ed E3, e che a giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione dei titoli abilitativi, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso lotto di pertinenza comune.
- Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risultasse minore di meno del 10% della superficie dell'edificio preesistente, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio preesistente e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. Nel caso in cui la superficie complessiva del nuovo edificio risultasse minore di più del 10% della superficie dell'edificio preesistente, il costo convenzionale viene determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio preesistente in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.»;
31. All'articolo 4, il comma 1 è così integralmente sostituito: «1. Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino al 30 novembre 2014, al fine di richiedere i contributi di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1-bis, debbono presentare, in forma di prenotazione, apposita comunicazione diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato.»;
32. All'articolo 4, il comma 2 è così integralmente sostituito: «2. La domanda dovrà poi essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web www.sismamantova.regione.lombardia.it, a far tempo dalla data in cui sarà reso disponibile l'aggiornamento conforme alla presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2014. Della disponibilità dell'applicativo aggiornato sarà data comunicazione, a cura del Soggetto Attuatore di cui all'ordinanza 51/2014, mediante avviso pubblico. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.»;
33. All'articolo 4, comma 5, lettera b., dopo le parole: «deve essere altresì in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni,» sono aggiunte le parole: «per classi e categorie di importi adeguati. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.»;
34. All'articolo 4, comma 5, la lettera f. è così integralmente sostituita: «f. la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, e le informazioni necessarie al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC dell'impresa e dei professionisti per ogni stato di avanzamento e di fine lavori. Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11/03/2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito al DURC, ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti.»;
35. All'articolo 4, comma 6, la lettera b. è così integralmente sostituita: «b. la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale o rilevate all'atto di presentazione della domanda, fatto salvo il rispetto della volumetria esistente e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni.»;
36. All'articolo 4, comma 7, lettera a., le parole: «del professionista i36. ncaricato della progettazione, attestante ai sensi dell'art. 3 del d.l. 74/2012» sono sostituite dalle parole: «di professionista abilitato attestante.»;
37. All'articolo 4, comma 7, lettera a., punto ii, dopo le parole: «ovvero che alla data» le parole «del sisma» sono sostituite dalle parole: «della richiesta di contributo.»;
38. All'articolo 4, comma 7, lettera b, dopo le parole: «il progetto» sono aggiunte le parole: «strutturale comprensivo dei particolari costruttivi.»;
39. All'articolo 4, comma 7, la lettera c. è così integralmente sostituita: «c. il progetto architettonico di rilievo del danno e degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, comprensivo di quadro fessurativo.»;

40. All'articolo 4, comma 7, lettera d., dopo le parole: «redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia», la parola «oppure» è sostituita dalla parola «e/o», dopo le parole: «al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile» sono aggiunte le parole: «ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna.»;
41. All'articolo 4, comma 7, la lettera e. viene eliminata;
42. All'articolo 4, comma 7, la lettera f. viene così integralmente sostituita e rinumerata: «e. una esauriente documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze.»;
43. All'articolo 4, comma 7, la lettera g. viene così integralmente sostituita e rinumerata: «f. una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e con i di ripresa in apposito elaborato grafico.»;
44. All'articolo 4, comma 7, la lettera h. viene così integralmente sostituita e rinumerata: «g. autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5 bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dal d.l. 174/2012 e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori i lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»). Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11/03/2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito a «White List» e documentazione cd. Antimafia ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero alleggerà direttamente copia dei documenti. In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica White List.»;
45. All'articolo 4, comma 8, dopo le parole: «di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.» sono aggiunte le parole: «per classi e categorie di importi adeguati.»;
46. All'articolo 4, comma 9, prima delle parole: «La contestuale presentazione con la domanda di contributo della documentazione prevista dal d.p.r. n. 380/2001 e succ. modif. ed integrazioni,» viene aggiunto il seguente periodo: «Qualora il titolo abilitativo non sia stato acquisito precedentemente alla presentazione della domanda di contributo,»;
47. All'articolo 4, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma: «10. Le domande di concessione del contributo depositate entro i termini previsti dalle ordinanze vigenti ed oggetto di provvedimenti di diniego, che per le quali i richiedenti comunque mantengono i requisiti, possono essere ripresentate, in quanto con la presentazione originaria si intende espressa l'intenzione di accedere alle procedure commissariali per l'ottenimento dei contributi, secondo le scadenze previste dalle ordinanze vigenti.»;
48. All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «di cui alla presente ordinanza sono» la parola «attuati» è sostituita dalla parola «attuate»;
49. All'articolo 5, comma 4, dopo le parole: «inoltrano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.» la parola «4» è sostituita dalla parola «3»;
50. All'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato» vengono aggiunte le seguenti parole: «mediante la procedura informatica appositamente predisposta.»;
51. All'art. 6, comma 1, dopo le parole «strumento urbanistico comunale vigente.» è aggiunto il periodo «Il contributo concedibile è il minore tra i due contributi determinati in funzione delle destinazioni d'uso.»;
52. All'art. 6, comma 2, la parola «quarto» è sostituita dalla parola «secondo»;
53. All'art. 6, comma 3, dopo la parola «successivamente» sono aggiunte le parole «alla data del sisma»;
54. All'art. 6, comma 4, le parole «aver avviato e non concluso» sono sostituite dalle parole «essere nei termini dell'avvio della successione» e le parole «le pratiche per la successione» sono eliminate;
55. All'art. 6, comma 5, dopo le parole «concessione del contributo» sono aggiunte le parole «relativamente ad un'abitazione concessa in locazione o comodato,»; dopo le parole «con altro soggetto individuato» sono aggiunte le parole «attraverso la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 8,»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Decorsi sei mesi dal termine dei lavori o dalla rinuncia degli aventi diritto e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario.»;
56. All'art. 6, comma 6, le parole «assumo l'impegno» sono sostituite dalle parole «sono tenuti»; dopo le parole «da parte del Comune» sono aggiunte le parole «dell'elenco»; all'ultimo periodo la parola «Analogamente» è eliminata;
57. All'art. 6, comma 7, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «due anni»; dopo le parole «dal completamento dei lavori» il periodo «I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 commi 9 o 10, registrando nello stesso gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei lavori, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.» è soppresso;
58. All'art. 6, è aggiunto il seguente comma 8: «8. I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 commi 9, 10, 10-bis e 10-ter registrando nello stesso gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei lavori, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.»;
59. All'art. 7, comma 2, la parola «dodici» è sostituita dalla parola «ventiquattro» e dopo le parole «per una sola volta» sono aggiunte le parole «, fatte salve le previsioni di cui al comma 4, articolo 1 del D.L. 74/2012»;
60. L'art. 8 è così integralmente sostituito:

«Art. 8

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012, subordinatamente all'accoglimento della domanda di finanziamento.

2. È consentita l'erogazione di un'anticipazione di un importo, nei tempi e nei modi indicati di seguito:

a. ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione: 80% della quota parte di contributo agli stessi destinato, al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 3. L'anticipazione è richiesta alla presentazione della domanda di contributo, allegando le copie delle fatture pro-forma dell'importo corrispondente all'80% della quota parte di contributo (IVA compresa, se non detraibile) e dichiarazione di avvenuta sottoscrizione di contratto. L'autorizzazione al pagamento di questa quota di contributo avviene contestualmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, i tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta;

b. all'impresa affidataria: il 10% del contributo ammesso sull'importo dei lavori. La relativa compensazione avviene al saldo. La richiesta di anticipazione è contenuta nella domanda di contributo ed è subordinata all'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo. In caso di richiesta di anticipazione, alla domanda di contributo devono essere allegati: copia della nota ripilogativa dell'importo anticipato corrispondente al 10% del contributo (IVA compresa, se non detraibile), dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

di appalto, copia di polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, a favore del richiedente, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, l'impresa dovrà inviare al Comune la fattura relativa alla liquidazione richiesta

3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo, che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora

l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

- d. 30% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto (ordinanza di determinazione a saldo). A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
 - I. dichiarazione finalizzata a documentare la ragguardevole agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
 - II. collaudo statico ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
 - III. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
 - IV. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
 - V. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - VI. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria, ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
 - VII. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;
 - VIII. certificazione energetica, nel caso previsto all'art. 3 comma 4 lettere b), b-bis) e c).

A seguito del ricevimento di copia dell'ordinanza di determinazione a saldo, impresa affidataria e professionisti coinvolti invieranno al comune copia delle note riepilogative e delle fatture pro-forma a saldo. Qualora l'importo del saldo sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente.

La sequenza di presentazione dei SAL non è vincolante. Il richiedente può cumulare più SAL in un'unica richiesta. Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, notule o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento della attività istruttoria ma prima della emissione dell'autorizzazione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro trenta giorni dall'accettazione (per accettazione si intende la protocollazione che deve avvenire dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web «www.sisma-mantova.regione.lombardia.it», anche per via telematica in Comune) dello stato di avanzamento o del quadro

economico a consuntivo di cui al comma 1, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo ammissibile e riconosciuto e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.

In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro il 11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica DURC.

5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, lett. d).

6. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 3 lett. d), qualora:

- a. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale dei lavori sia stato effettuato entro il 11 marzo 2014, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
- b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal richiedente utilizzando un finanziamento dell'istituto di credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito;
- c. siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013.

7. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lett. d) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.

8. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.»

61. All'art. 9, comma 1, le parole «30 settembre 2013» sono sostituite dalle parole «11 marzo 2014»;
62. All'art. 9, il comma 2 è così integralmente sostituito: «Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi a contributo purchè il progetto sia conforme alle norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 del DL 74/2012.»;
63. All'art. 9, comma 4, dopo le parole: «le informazioni richieste all'art. 4» vengono eliminate le parole: «ed essere presentata entro l'11 marzo 2014.»;
64. All'art. 9, comma 5, dopo la parola «conservati» sono aggiunte le parole «dal richiedente»;
65. All'art. 10, comma 1, dopo le parole «corretta esecuzione dei lavori» sono aggiunte le parole «anche mediante svolgimento di sopralluoghi puntuali»;
66. All'art. 10, comma 2, dopo le parole «in ciascun comune» sono aggiunte le parole «secondo le modalità che verranno indicate»;
67. All'art. 11 comma 1 dopo le parole «immobili costruiti» sono aggiunte le parole «e le opere eseguite»;
68. All'art. 11 comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
69. L'art. 14 è così sostituito:

«Art. 14

(Pubblicazione)

La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).»

70. Nell'allegato B, Tabella 1 Definizione dei livelli operativi, dopo le parole: «Vulnerabilità alta: fattore di accelerazione inferiore a 0,3» sostituire la parola: «o» con la parola: «e»;
71. Nell'allegato B, Tabella 2 Definizione dello stato di danno, dopo le parole: «Stato di danno 3: danno compreso tra «danno grave» e «danno gravissimo»» aggiungere la parola: «Stato di danno 4: danno superiore a «danno gravissimo»» e infine aggiungere la seguente tabella:

Stato di danno 1: danno ≤ «danno significativo»
Stato di danno 2: danno > «danno significativo» e ≤ «danno grave»
Stato di danno 3: danno > «danno grave» e ≤ «danno gravissimo»
Stato di danno 4: danno > «danno gravissimo»;
72. Nell'allegato B, Tabella 6 Definizione del grado di carenze, le parole: «Grado Alto: Presenza di carenze di tipo a • 2 oppure di tipo b • 6» sono sostituite dalle parole: «grado alto: almeno 2 carenze di tipo a oppure almeno 6 di tipo b» e le parole: «Grado Basso: Presenza di carenze di tipo b • 3 e nessuna carenza di tipo a» sono sostituite dalle parole: «grado basso: al massimo 3 carenze di tipo b e nessuna carenza di tipo a».

D. Di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato
Roberto Maroni

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

Testo coordinato dell'ordinanza del 20 febbraio 2013 - n. 16 integrata con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 21 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014, n. 58 del 7 settembre 2014 e n. 66 del 20 ottobre 2014 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)

Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n. 122 (di seguito: d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il d.l. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, operando con i poteri di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. , comma 1, del d.l. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

Preso atto di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)» convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell'art. 3 bis;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1 del d.l. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del d.l. 95/2012

Richiamata la propria Ordinanza:

- 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3);»;

Atteso che a detta ordinanza sono state apportate modifiche ed integrazioni con ordinanze:

- 19 giugno 2013, n. 21, recante: «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3);»;
- 18 settembre 2013, n. 29, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, E0, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013;»;
- 11 dicembre 2013, n. 34, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il

nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013»;

- 17 aprile 2014, n. 45, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art. 4 dell'ordinanza 34 dell'11 dicembre 2013»;
- 7 settembre 2014, n. 58, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell'11 dicembre 2013 e n. 45 del 17 aprile 2014»;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 «Legge di stabilità 2014» che stabilisce:

- Al comma 358 che, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
 - a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
 - b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
 - c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;
- Al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione;
- Al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate;
- Al comma 371 che prevede che tali finanziamenti, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:
 - a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122;
 - b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

- Al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
- Al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

Valutata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza 16/2013 e ss.mm.ii, al fine di dare attuazione al disposto della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di recepire alcune interpretazioni formulate dal CTS ed al contempo di dover recepire alcune delle osservazioni scaturite dal confronto con i Sindaci del Gdl in diverse sedute dello stesso;

Ritenuto necessario assicurare equità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma garantendo ai cittadini che abbiano la propria abitazione danneggiata o distrutta in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 ancorchè abbiano già presentato istanza di contribuzione a valere sulle ordinanze vigenti di ottenere il rimborso delle spese sostenute qualora compatibili con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

Considerata, pertanto, la necessità di prevedere la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione di impegno per la ricostruzione e la manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 34/2013;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2014;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16,

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Art. 1

(Individuazione dell'ambito territoriale danneggiato)

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati dall'art. 1 del dl 74/2012, integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito d.l.n. 83/2012).

Le disposizioni previste dalla presente ordinanza possono altresì essere applicate ai Comuni limitrofi previa dimostrazione, e verifica da parte di apposito Comitato che verrà istituito dal Commissario con successive ordinanze ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'intesa di cui alle premesse, dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

Art. 1 bis

(Soggetti titolari a richiedere il contributo)

Possono accedere a contributo, sulla base delle condizioni descritte all'art. 2, il proprietario, i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di richiesta.

Possono altresì accedere al contributo, disciplinato dalla presente Ordinanza, gli acquirenti (persone fisiche o persone giuridiche) di immobili danneggiati dagli eventi sismici per i quali non è stato precedentemente ottenuto altro contributo, di cui alla presente Ordinanza, sullo stesso immobile.

Art. 2

(Condizioni per la concessione dei contributi)

1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi sismi-

ci del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei soggetti indicati al precedente art. 1 bis per la riparazione, il miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche:

- **assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma;**
- **non deve essere stata accatastata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi;**
- **destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all'art. 1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari;**
- **oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale;**
- **caratterizzata da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B di «livello operativo» E0, E1 ed E2 nel caso di riparazione del danno e miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso di ricostruzione.**

I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 10 presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013. Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 13 e s.m.i..

In tal caso il proprietario dell'immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengono la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3 comma 2 è ridotto del 30%.

I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui all'art. 1-bis.

2. Gli «stati di danno» sono indicati nella Tabella 2 ALL. B e sono definiti in differenti soglie di danno a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista, come riportato nelle Tabelle 3, 4 e 5 ALL. B.

3. I «valori di vulnerabilità», indicati nella Tabella 6 ALL. B, sono desunti dalla combinazione del «grado delle carenze» (a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista), come riportato nelle Tabelle 7, 8 e 9 ALL. B, con il «fattore di accelerazione» di cui alla Tabella 10 ALL. B.

4. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e dell'art. 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica ed ambientale, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel d.p.c.m. 9 febbraio 2011, «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008».

5. Sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici totalmente danneggiati in misura superiore a quella definita con «danno gravissimo» nelle tabelle allegato B. nn. 3, 4 e 5 e molto vulnerabili (valore medio e alto della tabella 6) che vengono totalmente demoliti e ricostruiti nei casi di effettiva necessità e previa adeguata giustificazione, o riparati ed adeguati sismicamente ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.

6. L'ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità che abbia

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

comportato un esito classificato «E» dalle schede AeDES ovvero, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnico/i esperto/i o a seguito di presentazione di perizia **as-severata o giurata ai sensi del comma 1, lett. b) e comma 5 dell'art. 3 del decreto legge n. 74 del 2012** predisposta da professionista abilitato;

7. La verifica se l'edificio inagibile rientri nel livello operativo E0, E1, E2, E3 di cui all'allegata Tabella 1 ALL. B, compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che lo stato di danno sia di tipo 1 o di tipo 2, così come indicati nella Tabella 2 ALL. B, e che la vulnerabilità sia bassa, così come indicato nella Tabella 6 ALL. B (**livello operativo B-C**), ovvero che l'edificio abbia già un livello di sicurezza verificato almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, l'intervento può essere limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale, come disciplinato dalla Ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. In tal caso il contributo viene determinato secondo i parametri della predetta ordinanza.

8. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, oppure quella assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

I criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora, alla data del sisma:

- a. il conduttore o comodatario non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria purché in entrambi i casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- b. alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato, poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria, nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- c. il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

9. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata, è facoltà del Comune accettare la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra che era residente nell'abitazione alla data del 20 e 29 maggio 2012 **oppure** che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo.

10. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013.

I contributi alle imprese della presente ordinanza, saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012) 9471 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato per il settore agricolo SA.35482 (2012/N) e della Decisione C(2012) 9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) per gli altri settori. Nel rispetto di queste autorizzazioni i contributi non potranno superare il valore totale del danno subito dall'impresa dagli eventi sismici del maggio 2012 attestata con perizie giurate di cui all'art. 3 della legge 122/2012 (conversione in legge del d.l. 74/12) al netto di eventuali: risarcimenti assicurativi e contributi sulle medesime spese. Nel caso di superamento di tali limiti il contributo alle imprese potrà essere, anche successivamente alla concessione, opportunamente rideterminato.

11. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi come esemplificato all'art. 2 dell'ALL. A.

Qualora, all'interno dello stesso edificio, siano state emesse, per le singole unità immobiliari, ordinanze di inagibilità derivanti da schede AeDES con diverso esito di classificazione, il tecnico in-

caricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, **formulando un'unica classificazione.**

Art. 3 (Determinazione del contributo concedibile)

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2, è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 7, **8, 9, e 10.**

Il costo dell'intervento comprende le indagini e le opere di laboratorio tecniche, specialistiche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra i proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni delle strutture danneggiate anche negli impianti comuni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del **Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna o, in mancanza, dall'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile**

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in euro/mq. al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile come indicato nella seguente tabella

	E0	E1	E2	E3
≤120 mq.	800	1000	1250	1450
120 mq ÷ 200 mq	650	800	1000	1200
>200 mq.	550	700	850	1000

per la superficie dell'immobile, di cui al comma 3.

Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie.

3. **Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze.** Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli), per la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali, determinata attraverso il rilievo dell'unità immobiliare al netto delle murature portanti delle tamponature e delle tramezze. Nel caso di edifici distrutti sarà considerata la planimetria catastale.

Per pertinenza si intendono opere edilizie di modeste dimensioni all'interno del lotto, legate da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale (Codice Civile art. 817 e d.p.r. 380/2001).

Anche gli edifici destinati a pertinenza esterna, in corpo staccato, dell'edificio principale, destinati a cantine, autorimesse, magazzini, al servizio dell'abitazione o dell'attività produttiva, sono ammessi a contributo se danneggiati, purché lo sia anche l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. La pertinenza esterna in corpo staccato danneggiata assume il livello operativo dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale.

Le pertinenze esterne in corpo staccato sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

Non sono ammesse a contributo le opere che riguardano le singole pertinenze esterne in corpo staccato in mancanza di danno all'unità immobiliare principale.

4. I costi convenzionali sono aumentati:

- a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; del 30% per edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, e paesaggistica ed ambientale; del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art 45 del d.lgs. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ovvero individuati ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera E n. 2 della l.r. 12/2005; i suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati E0, E1 e E2, ed E3. **Gli aumenti della presente lettera non sono tra loro cumulabili;**
- b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo **E0**, E1 o E2 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi precedenti. La riduzione dei consumi deve essere stimata sulla base di diagnosi energetica a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta precedentemente all'intervento, e che sia confermata, a valle dell'effettuazione dell'intervento, mediante certificazione energetica;

b-bis) del 10% per interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti su edifici con esiti E0, E1, E2 ed E3 che raggiungano la classe energetica B;

- c) del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. L'incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi precedenti. La riduzione dei consumi deve essere stimata sulla base di diagnosi energetica a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta precedentemente all'intervento, e che sia confermata, a valle dell'effettuazione dell'intervento, mediante certificazione energetica;
- d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree che presentano un elevato rischio di liquefazione del terreno. Gli interventi che richiederanno tale maggiorazione dovranno essere sottoposti dai Comuni incaricati dell'istruttoria alla verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza 13 agosto 2012, n. 3;

d-bis) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico escluso la nuova costruzione;

- e) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza per almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2,00 m;
- f) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell'edificio;
- g) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici con tipologia uni-bifamiliare, singoli o a schiera, classificati con livello operativo **E0, E1, E2 ed E3;**
- h) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;
- i) del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 50% della superficie resistente di murature portanti di spessore superiore a cm 50, calcolato come sviluppo complessivo ai diversi piani;

j) la demolizione e ricostruzione prevista per gli esiti E0, E1 ed E2 è da intendersi nel rispetto del comma 17 del presente articolo.

5. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E0, E1 ed E2 il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio **ovvero il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture** nonché le finiture sia interne sia connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile **nonché i costi di riparazione o rifacimento degli impianti.**

6. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E3 il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, il rifacimento delle finiture esterne ed interne connesse agli interventi strutturali e degli impianti dell'edificio.

7. Il contributo per le opere di cui ai precedenti commi 5 e 6 è calcolato nella misura del 100% del costo ammissibile di cui al comma 2, con le eventuali maggiorazioni di cui al comma 4. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento ricomprende, oltre a quanto previsto rispettivamente ai commi 5 e 6 a seconda della classificazione dell'edificio, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi, la riparazione o il rifacimento degli impianti interni e il miglioramento dell'efficienza energetica.

8. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 con le eventuali maggiorazioni del comma 4 ed il risarcimento assicurativo.

9. Per le unità immobiliari inagibili che alla data dell'evento non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali o attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende le opere di finitura interne, di riparazione o rifacimento degli impianti e di miglioramento dell'efficienza energetica così come attribuite al precedente comma 7 agli interventi su edifici con «livello operativo» E0, E1, E2 o con «livello operativo» E3, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%. **In caso di rinuncia del beneficiario al contributo per le finiture interne di abitazioni non principali, permanendo il diritto al contributo del 100% per le strutture e le parti comuni qualora nell'edificio sia presente una unità immobiliare destinata ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, non sussiste l'obbligo del ripristino della piena agibilità di cui all'art. 8 comma 3 lettera d) i. della presente ordinanza, né l'obbligo dell'affitto o del comodato previsto dall'articolo 6 comma 5 e 6 della presente ordinanza.**

10. Per gli edifici residenziali **costituiti da** unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale, il costo dell'intervento per queste unità immobiliari comprende le opere di cui ai commi 5 e 6 e 7, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

10-bis) In caso di acquisto da parte di persone fisiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, che alla data del sisma era adibito ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 100% delle spese ammissibili, se non ha beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, e si impegna ad adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale, entro i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e per almeno quattro anni da tale termine; qualora l'immobile non fosse adibito ad abitazione principale oppure non venga mantenuto ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6.

10-ter) in caso di acquisto da parte di persone giuridiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, indipendentemente dal fatto che alla data del sisma fosse adibito o meno ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6.

Per beneficiare dei contributi, il soggetto di cui al presente comma deve essere in possesso del «rating di legalità» di cui all'art. 5-ter del d.l. 1/2012, come modificato dal d.l. 29/2012 convertito con modificazioni dalla l. 62/2012.

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

Se i soggetti acquirenti di cui al presente comma non possiedono i requisiti previsti dal Regolamento di cui alla Delibera AGCM 14 novembre 2012 n. 20075 e s.m.i., per beneficiare dei contributi devono possedere i requisiti di seguito indicati:

- a) essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale;
- b) non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale;
- c) non essere incorsi nell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
- d) essere iscritti alla CCIAA;
- e) se Cooperative di abitazione e loro consorzi, risultare iscritte all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi di cui all'art. 13 della l. n. 59/92 e all'albo nazionale di cui all'art. 15 del d.lgs. 220/2002 e art. 223 - sexiesdecies comma 1 delle norme di attuazione transitorie del Codice Civile.
- f) i compiti statuari devono prevedere la realizzazione e gestione di alloggi in locazione

11. Il contributo per le spese tecniche (comprensive di IVA se non detraibile) è riconosciuto nel costo dell'intervento sino ad un massimo del 10% dell'importo dei lavori (comprensivi di IVA se non detraibile) ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i costi di progettazione di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza ovvero i professionisti coinvolti.

12. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 euro,
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro,
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 500.000 euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

13. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

14. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 60% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 (per gli edifici classificati E0 vale solo per edifici vincolati ex art. 10) e gli interventi sugli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica e ambientale, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50% (per edifici E0 la percentuale è del 45%) e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 55%. Nel caso di ricostruzione di cui al comma 5 dell'art. 2, la percentuale del contributo destinata alle opere di adeguamento sismico, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 50%, mentre nel caso di totale demolizione e ricostruzione, indipendentemente dal livello operativo E, la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture si riduce al 35%.

15. Non sono ammessi a contributo gli interventi che prevedano incrementi del numero di unità immobiliari rispetto al preesistente.

16. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal punto di vista edilizio-urbanistico dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. In caso di varianti in sede di liquidazione del saldo, il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute. In ogni caso, il contributo verrà rideterminato secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 3 comma 2.

17. Qualora lo strumento urbanistico vigente lo ammetta gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei «livelli operativi» E0, E1, E2 ed E3, e che a giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale,

architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione dei titoli abilitativi, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso lotto di pertinenza comune. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di meno del 10% della superficie dell'edificio preesistente, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio preesistente e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. Nel caso in cui la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di più del 10% della superficie dell'edificio preesistente, il costo convenzionale viene determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio preesistente in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino al 30 novembre 2014, al fine di richiedere i contributi di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1-bis, debbono presentare, in forma di prenotazione, apposita comunicazione diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato.

2. La domanda dovrà poi essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull'applicativo sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it», a far tempo dalla data in cui sarà reso disponibile l'aggiornamento conforme alla presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2014. Della disponibilità dell'applicativo aggiornato sarà data comunicazione, a cura del Soggetto Attuatore di cui all'ordinanza 51/2014, mediante avviso pubblico.

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.

4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta a pena di rigetto dell'istanza. I termini per l'istruttoria delle domande, in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle integrazioni richieste.

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, deve indicare:

- a. i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza.
- b. l'impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di regolare DURC, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro, deve essere altresì in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, per classi e categorie di importi adeguati. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici. Qualora i lavori siano stati affidati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa M.E.F. - Commissari delegati, sottoscritto il 4 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 3 d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori deve avvenire mediante l'individuazione dell'offerta più conveniente, da effettuarsi attraverso la valutazione comparativa di almeno due offerte acquisite dal richiedente.
- c. l'istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012;
- d. l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;

e. l'eventuale polizza assicurativa per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico documentando l'importo assicurativo riconosciuto.

f. la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, e le informazioni necessarie al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC dell'impresa e dei professionisti per ogni stato di avanzamento e di fine lavori. Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11 marzo 2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito al DURC, ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti.

6. La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- gli estremi e la categoria catastale;
- la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale o rilevate all'atto di presentazione della domanda, fatto salvo il rispetto della volumetria esistente e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;**
- la destinazione d'uso;
- il numero, la natura e la data dell'ordinanza comunale e se la stessa preveda un'inagibilità totale, ancorchè temporanea, dell'unità immobiliare e delle eventuali pertinenze esterne;
- il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto;

7. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

- una perizia giurata, a cura di **professionista abilitato attestante**:
 - il nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni rilevati puntualmente verificati e documentati;
 - che l'edificio è stato realizzato in conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ovvero che alla data della **richiesta di contributo** ha ottenuto le autorizzazioni in sanatoria o che è stato dononato; dovrà essere inoltre allegata adeguata documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze;
 - che, per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici siano state ottenute le prescritte autorizzazioni richieste dalla disciplina vincolistica;
 - la quota in millesimi delle parti comuni di pertinenza dell'unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo.
- il progetto **strutturale comprensivo dei particolari costruttivi** degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o di ricostruzione redatto secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con d.m. del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l'edificio rientra nel «livello operativo» E0, E1, E2, E3.

Sono interventi di miglioramento quelli finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate, secondo le indicazioni e le proprietà delle Istruzioni Tecniche di cui all'allegato A. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento statico nonché alla struttura nel suo insieme; sono interventi di ricostruzione quelli finalizzati alla realizzazione di un nuovo edificio nello stesso sedime di quello crollato (escluso i casi previsti dall'art. 3, comma 6 della legge n. 122/2012) o di riparazione con adeguamento sismico dell'edificio danneggiato in modo gravissimo, come indicato nelle tabelle 3, 4 e 5 ALL. B;

c. il progetto architettonico di rilievo del danno e degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, comprensivo di quadro fessurativo;

d. il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico comprese le finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, rispettivamente per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile **ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna.** Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi con l'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;

e. una esauriente documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze;

f. una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e con di ripresa in apposito elaborato grafico;

g. autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5 bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1^a agosto 2012, n. 122, come modificato dal d.l. 174/2012 e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'«Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori i lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»). Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11 marzo 2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito a «White List» e documentazione cd. Antimafia ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti. In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica White List.

8. Per lavori di importo superiore a 500.000 Euro l'impresa, il consorzio di imprese, ovvero l'ATI devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i. **per classi e categorie di importi adeguati.** È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.

9. Qualora il titolo abilitativo non sia stato acquisito precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, la contestuale presentazione con la domanda di contributo della documentazione prevista dal d.p.r. n. 380/2001 e succ. modif. ed integrazioni, equivale alla presentazione della documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle vigenti normative.

L'apposita sezione della domanda di contributo, costituisce modulo unificato per la presentazione delle istanze, delle comunicazioni e delle segnalazioni previste dal citato d.p.r. n. 380/2001, dalle norme della legge n. 122/2010 e dalle norme di competenza regionale.

Restano fermi gli obblighi di presentazione in sede di istanza di contributo, delle autorizzazioni per gli edifici dichiarati di interesse culturale e quelle per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (d.lgs. n. 42/2004).

10. Le domande di concessione del contributo depositate entro i termini previsti dalle ordinanze vigenti ed oggetto di provvedimenti di diniego, per le quali i richiedenti comunque mantengono i requisiti, possono essere ripresentate, in quanto con la presentazione originaria si intende espressa l'intenzione di accedere alle procedure commissariali per l'ottenimento dei contributi, secondo le scadenze previste dalle ordinanze vigenti.

Art. 5

(Concessione del contributo ed inizio dei lavori)

1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuate con intervento diretto e la

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n. 122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali;

2. Gli interventi di ricostruzione nello stesso sedime e per quelli previsti dall'art. 3, comma 6 della legge n. 122/2012 sono sottoposti a titolo abilitativo ed alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. La presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4 costituisce:

- deposito del progetto ai sensi della vigente normativa, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge n. 122/2010, nei casi di demolizione e fedele ricostruzione;
- richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di ricostruzione di cui alla legge;
- deposito del progetto delle opere strutturali.

3. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 o sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova. I termini per la determinazione del contributo di cui al comma 4 e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 7, comma 1, decorrono dalla predetta autorizzazione.

4. Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., entro 60 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda, inoltrano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 3, comma 6 del d.l. 74/2012 e legge di conversione n. 122/2012.

5. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato **mediante la procedura informatica appositamente predisposta.**

6. Le domande saranno ammesse al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art. 12.

7. Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperate le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste nell'art. 12.

Art. 6

(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.

Il contributo concedibile è il minore tra i due contributi determinati in funzione delle destinazioni d'uso.

2. Il proprietario che dovesse alienare l'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al **secondo** grado o dall'affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata ovvero che non rispetti il vincolo di cui al successivo comma 6, sarà dichiarato decaduto dai benefici contributivi ottenuti, con conseguente obbligo di rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale **alla data del sisma**, sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino **di essere nei termini dell'avvio della successione alla data del sisma**, che non abbiano beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale e che si impegnino, almeno uno di essi, ad adibire l'immobile ereditato ad abitazione principale.

5. La concessione del contributo, **relativamente ad una abitazione concessa in locazione o comodato**, è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato **attraverso la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 8** prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. **Decorsi sei mesi dal termine dei lavori o dalla rinuncia degli aventi diritto e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario.**

6. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 9 o 10 **sono tenuti** a renderle disponibili per l'affitto per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune **dell'elenco** di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile per i due anni successivi al completamento dei lavori.

7. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi **due anni** dal completamento dei lavori.

8. I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 commi 9, 10, 10-bis e 10-ter registrando nello stesso gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei lavori, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.

Art. 7

(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo a pena di decadenza dello stesso.

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di **ventiquattro** mesi e per una sola volta, **fatte salve le previsioni di cui al comma 4, articolo 1 del d.l. 74/2012.**

3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni. Col provvedimento di revoca il Comune fissa un congruo termine per la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali di mora.

Art. 8**(Erogazione del contributo)**

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012, subordinatamente all'accoglimento della domanda di finanziamento.

2. È consentita l'erogazione di un'anticipazione di un importo, nei tempi e nei modi indicati di seguito:

a. ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione: 80% della quota parte di contributo agli stessi destinato, al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 3. L'anticipazione è richiesta alla presentazione della domanda di contributo, allegando le copie delle fatture pro-forma dell'importo corrispondente all'80% della quota parte di contributo (IVA compresa, se non detraibile) e dichiarazione di avvenuta sottoscrizione di contratto. L'autorizzazione al pagamento di questa quota di contributo avviene contestualmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, i tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta;

b. all'impresa affidataria: il 10% del contributo ammesso sull'importo dei lavori. La relativa compensazione avviene al saldo. La richiesta di anticipazione è contenuta nella domanda di contributo ed è subordinata all'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo. In caso di richiesta di anticipazione, alla domanda di contributo devono essere allegati: copia della nota riepilogativa dell'importo anticipato corrispondente al 10% del contributo (IVA compresa, se non detraibile), dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto, copia di polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, a favore del richiedente, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, l'impresa dovrà inviare al Comune la fattura relativa alla liquidazione richiesta;

3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo, che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

d. 30% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto (ordinanza di determinazione a saldo).

A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:

- I. dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
- II. collaudo statico ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
- III. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
- IV. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- V. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- VI. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria, ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
- VII. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;

VIII. certificazione energetica, nel caso previsto all'art. 3 comma 4 lettere b), b-bis) e c).

A seguito del ricevimento di copia dell'ordinanza di determinazione a saldo, impresa affidataria e professionisti coinvolti invieranno al comune copia delle note riepilogative e delle fatture pro-forma a saldo. Qualora l'importo del saldo sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente.

La sequenza di presentazione dei SAL non è vincolante. Il richiedente può cumulare più SAL in un'unica richiesta. Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, note o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento della attività istruttoria ma prima della emissione dell'autorizzazione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web «www.sismamantova.regione.lombardia.it», dello stato di avanzamento, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo ammissibile e riconosciuto e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.

In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro l'11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica DURC.

5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, lett. d).

6. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 3 lett. d), qualora:

a. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale dei lavori sia stato effettuato entro il 11 marzo 2014, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;

b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal richiedente utilizzando un finanziamento dell'istituto di credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito;

c. siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013.

7. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lett. d) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza

8. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Art. 9 (Interventi già iniziati)

1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione iniziati prima dell'11 marzo 2013 le spese sostenute dal

richiedente antecedentemente all'11 marzo 2014 possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza n. 8 del 12 dicembre 2012 «Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell'adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F. - Commissari delegati - sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 - bis, comma 5, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione del predetto Protocollo d'intesa.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi a contributo, purché il progetto sia conforme alle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.l. 74/2012.

3. I lavori devono essere stati eseguiti per le finalità stabilite all'art. 2;

4. La domanda di contributo deve contenere le informazioni richieste all'art. 4

5. Siano stati conservati dal richiedente i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

6. Agli interventi iniziati prima della data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F.- Commissari delegati, non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art. 4, comma 5, lett. b);

7. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti indispensabili previsti all'art. 8, comma 1 e ritenuti esaurienti dal Responsabile del Procedimento del comune. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art. 8, comma 1;

8. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo.

Art. 10 (Controlli)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori anche mediante svolgimento di sopralluoghi puntuali.

2. La struttura tecnica del Commissario delegato provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo, con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. Il campione non può essere inferiore al 10% degli interventi eseguiti in ciascun comune secondo le modalità che verranno indicate.

Art. 11 (Esclusione dai contributi)

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti e le opere edilizie eseguite in difformità rispetto alle norme urbanistiche, edilizie, di tutela paesaggistico ambientale, non suscettibili di sanatoria o di condono.

2. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato sino al ripristino dell'agibilità.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «E0» «E1» «E2» e «E3» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all'art.3, le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in euro 180 milioni, ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. n. 95/2012.

2. Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste dal presente articolo e si provvederà a eventuali successive rimodulazioni.

Art. 13
(Norme finali)

1. Qualora fossero emanate eventuali norme dello Stato per la concessione di contributi a tipologie di danno non comprese nel presente atto, l'erogazione dei contributi sarà regolata da apposita e separata ordinanza.

Art. 14
(Pubblicazione)

La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

ALLEGATO A

**"ISTRUZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CON ESITO DI AGIBILITÀ "E".**

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle "valutazioni di sicurezza" e della progettazione di interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E, nelle province di Mantova e Cremona, che usufruiscono di contributi pubblici.

Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Parte II, nonché il DM 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008" e la "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (DPCM 9 novembre 2011).

In particolare, l'azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.

2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell'edificio o unità strutturale e delle eventuali possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati).

Riguardo a tale esigenza l'aggregato e l'edificio o unità strutturale possono essere così definiti:

- a. l'aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un'azione sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più edifici o unità strutturali accorpate dove, per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti;
- b. all'interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:
- tipologia costruttiva,
 - differenza di altezza,
 - irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,
 - età di costruzione,
 - sfalsamento dei piani,
 - talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra.

La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, se ad un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbazzata ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due fabbricati vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell'ambito dello stesso aggregato strutturale.

3. Operazione preliminare ad ogni attività sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrati in un progetto diagnostico complessivo.
4. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle NTC 2008, con riferimento alla tipologia di intervento previsto.
5. I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.
6. Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi.
- A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento.
7. Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati:
- a riparare i danni e i dissesti in atto;

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

- ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- ad eliminare gli indebolimenti locali;
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate, a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidezza nel piano).

8. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:
- a. alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
 - b. all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
 - c. alla ridistribuzione in pianta e in prospetto delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi;
 - d. al consolidamento dei nodi (se necessario) soggetti ad azioni concentrate ad opera dei tamponamenti.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

9. Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.

10. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo quanto indicato al precedente punto 4, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione.

— • —

ALLEGATO B

TABELLA 1 - Definizione dei livelli operativi

	<i>Stato di danno 1</i>	<i>Stato di danno 2</i>	<i>Stato di danno 3</i>	<i>Stato di danno 4</i>
Vulnerabilità Bassa	B-C	B-C	E0	E2
Vulnerabilità Media	B-C	E0	E1	E3
Vulnerabilità Alta	B-C	E1	E2	E3
<i>Stato di danno 1: danno inferiore al "danno significativo"</i>				
<i>Stato di danno 2: danno compreso tra "danno significativo" e "danno grave"</i>				
<i>Stato di danno 3: danno compreso tra "danno grave" e "danno gravissimo"</i>				
<i>Stato di danno 4: danno superiore a "danno gravissimo"</i>				
Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione (*) superiore a 0.5 e "basso grado di carenze"				
Vulnerabilità Media: nei casi non classificati con <i>Vulnerabilità Bassa</i> o <i>Vulnerabilità Alta</i>				
Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione (*) inferiore a 0.3 e "alto grado carenze"				

TABELLA 2 - Definizione dei livelli operativi

Stato di danno 1: danno inferiore al "danno significativo"

Stato di danno 2: danno compreso tra "danno significativo" e "danno grave"

Stato di danno 3: danno compreso tra "danno grave" e "danno gravissimo"

Stato di danno 4: danno superiore a "Danno gravissimo"

Stato di danno 1: danno \leq "danno significativo"

Stato di danno 2: danno $>$ "danno significativo" e \leq "danno grave"

Stato di danno 3: danno $>$ "danno grave" e \leq "danno gravissimo"

Stato di danno 4: danno $>$ "danno gravissimo"

TABELLA 3 - Definizione delle soglie di danno: edifici in muratura**DANNO SIGNIFICATIVO**

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;
- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:

- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;
- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);
- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (>5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;
- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici

TABELLA 4 - Definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato

DANNO SIGNIFICATIVO

È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione • 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione • 20% ad un qualsiasi livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione • 10% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione • 10% degli elementi di un piano
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione • 5% degli elementi di un piano;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 5% e < 15% della superficie totale degli impalcati.

DANNO GRAVE

Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > 10% e • 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > 10% e • 20% degli elementi di un piano;
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione > 5% e • 15% degli elementi di un piano;
- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 15% e < 30% della superficie totale degli impalcati.

DANNO GRAVISSIMO

Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano;
- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione > del 20% degli elementi di un piano.
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione > 15% degli elementi di un piano;
- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;
- danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;
- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 30% della superficie totale degli impalcati.

TABELLA 5 - Definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate

TABELLA 6 - Definizione dei VALORI DI VULNERABILITA'

Vulnerabilità Basso: fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze;

Vulnerabilità Media: nei casi non classificati come *Vulnerabilità Basso* o *Vulnerabilità Alta*;

Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze.

Definizione del GRADO DI CARENZE

Grado Alto: Almeno 2 carenze di tipo a • 2 oppure almeno 6 di tipo b

Grado Medio: Presenza di carenze di tipo a e b con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso

Grado Basso: Al massimo 3 carenze di tipo b e nessuna carenza di tipo a

TABELLA 7 - Definizione carenze: edifici in muratura

	CARENZE (barrare l'ipotesi che ricorre)	α	β
1 <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	x	
2 <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		x
3 <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		x
4 <input type="checkbox"/>	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale	x	
5 <input type="checkbox"/>	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale		x
6 <input type="checkbox"/>	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale	x	
7 <input type="checkbox"/>	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale		x
8 <input type="checkbox"/>	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55 % di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		x
9 <input type="checkbox"/>	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		x
10 <input type="checkbox"/>	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale > 25 % del totale anche ad un solo livello	x	

Serie Ordinaria n. 44 - Venerdì 31 ottobre 2014

	CARENZE (barrare l'ipotesi che ricorre)	α	β
11 <input type="checkbox"/>	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale $\leq 25\%$ del totale anche ad un solo livello		x
12 <input type="checkbox"/>	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14		x
13 <input type="checkbox"/>	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
14 <input type="checkbox"/>	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		x
15 <input type="checkbox"/>	solai impostati su piani sfalsati con dislivello $> 1/3$ altezza di interpiano, all'interno della u.s.		x
16 <input type="checkbox"/>	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		x
17 <input type="checkbox"/>	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
18 <input type="checkbox"/>	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidità e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	x	
19 <input type="checkbox"/>	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidità e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		x

TABELLA 8 - Definizione carenze: edifici in cemento armato

	CARENZE (barrare l'ipotesi che ricorre)	α	β
1 <input type="checkbox"/>	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione > 5)		x
2 <input type="checkbox"/>	Rigidità dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		x
3 <input type="checkbox"/>	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidità (ai piani con superficie $> 80\%$ di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidità offerta dai tamponamenti)		x
4 <input type="checkbox"/>	Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un orizzontamento all'altro, esclusi i sottotetti		x
5 <input type="checkbox"/>	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidità e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidità offerta dai tamponamenti)	x	
6 <input type="checkbox"/>	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidità e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidità offerta dai tamponamenti)		x
7 <input type="checkbox"/>	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o "taglio-scorrimento" sui pilastri	x	
8 <input type="checkbox"/>	Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturali		x
9 <input type="checkbox"/>	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	x	
10 <input type="checkbox"/>	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		x
11 <input type="checkbox"/>	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		x
12 <input type="checkbox"/>	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		x
13 <input type="checkbox"/>	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	x	
14 <input type="checkbox"/>	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		x

(*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni

TABELLA 9 - Definizione delle carenza: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

TABELLA 10 - Definizione del FATTORE DI ACCELERAZIONE

Il fattore di accelerazione ($f_{a,SLV}$) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita (a_{SLV}) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento ($a_{g,SLV}$),

entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:

$$f_{a,SLV} = (a_{SLV} / a_{g,SLV}) = (\quad / \quad) =$$

determinato con modelli meccanici anche semplificati. Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" (equazione 2.5 e paragrafo 5.4.2); per il c.a. ci si può riferire a modelli analoghi.